



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0006995
DATA: 18/05/2026
OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE AVVISO PER RINNOVO ELENCO FORNITORI AUSILI E PRESIDII PRESSO LE SEDI IOR DI BOLOGNA E ARGENTA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [08]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0006995_2026_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	DCD3F7E6A4040327B4DFDD93BCD0ABE2C53F14A0ED212EBCEE96E19E4CEED357
PG0006995_2026_Allegato4.pdf:		436A8CD13F3C36D1A2801860CF0AFDE1070EC7A56ED27F5890F5F23A941A27BB
PG0006995_2026_Allegato5.pdf:		EBDBA9D05CC89A85A69124A6E8B7564CF1A0F97738D25D48E878BC6C5FCC800B
PG0006995_2026_Allegato3.pdf:		F8BCE84814D0A90B303701A6E9A6796E1C421ABE766B837438EAD3ADB619B7CC
PG0006995_2026_Allegato1.pdf:		4C20F10CA13314EA84C15B22A8BA7C8BDA23EE3BB67677B873E37B2A98A57F9D
PG0006995_2026_Allegato2.pdf:		2B4959947F8DA1EF99F18F100E85F0CFDC7845CF76DD8BE60DC4E72E868807C1



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Servizio Gare e Procedure Contrattuali

Marketing Sociale

OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE AVVISO PER RINNOVO ELENCO FORNITORI AUSILI E PRESIDI PRESSO LE SEDI IOR DI BOLOGNA E ARGENTA.

Gent.mo,

con la presente si invia l'avviso e la modulistica allegata per la pubblicazione nella sezione <https://www.ior.it/il-rizzoli/bandi-gara-beni-e-servizi> del nostro sito internet.

La scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per il giorno 9 GIUGNO 2026

Cordiali saluti


Firmato digitalmente da:

Francesca Comellini

Responsabile procedimento:
Antonella Bruni

Antonella Bruni
Servizio Gare e Procedure Contrattuali

Istituto Ortopedico Rizzoli
Sede legale Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Ospedale Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna
Centro di Ricerca Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374



AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI FORNITORI DI AUSILI E PRESIDI ORTOPEDICI ABILITATI ALL' ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ore 12.00 del 9 GIUGNO 2026

Con la presente si comunica che questo Istituto deve provvedere alla costituzione di un Elenco di fornitori di ausili e presidi ortopedici abilitati all'accesso alle strutture dell'Istituto Ortopedico Rizzoli delle sedi di

- Sede Ospedaliera dell'Istituto Ortopedico Rizzoli via Cesare upilli, 1 - 40136 Bologna
- Struttura di Ortopedia-Traumatologia I.O.R. c/o Ospedale Mazzolani Vandini di Argenta (FE)

alle condizioni e modalità indicate nel Regolamento allegato al presente avviso (**allegato 1**).

L'Elenco, previa verifica dei requisiti delle aziende candidate e deliberato con apposito atto aziendale, verrà inserito nell'opuscolo informativo attualmente in uso e divulgato nelle strutture interessate.

Al termine della procedura, ai fornitori autorizzati sarà rilasciato apposito cartellino autorizzativo per accedere nei luoghi oggetto del presente avviso.

Le ditte, al fine dell'iscrizione nel citato elenco, devono:

- ❖ operare sul territorio bolognese o ferrarese, ove sono presenti le sedi I.O.R. o in entrambi i territori;
- ❖ essere regolarmente iscritte nell'Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs 47/1997 e, pertanto, abilitate alla fornitura di ausili e presidi ortopedici;
- ❖ commercializzare ausili e presidi ortopedici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti di una struttura specializzata nel campo dell'ortopedia e della traumatologia;
- ❖ garantire che gli ausili e i presidi commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia.

Modalità di presentazione della candidatura:

La manifestazione di interesse (**allegato 2**) dovrà essere inviata via PEC: acquisti@pec.ior.it
entro le ore 12:00 di venerdì 9 GIUGNO 2026

Dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ❖ Dichiarazione attestante in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt.ii 94-95 del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 36/2023 (**allegato 3**);
- ❖ Dichiarazione attestante la commercializzazione di ausili e presidi ortopedici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti di una struttura specializzata nel campo dell'ortopedia e della traumatologia;
- ❖ Dichiarazione attestante la garanzia che gli ausili e presidi commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali ed europee in materia;
- ❖ Documento contenente indicazioni sintetiche relative alle tipologie di prodotti forniti indicando i dati dell'azienda e i recapiti dei referenti che saranno inseriti nell'elenco apposito a disposizione dell'utenza e dei pazienti (**allegato 4**).

Per eventuali informazioni scrivere a: antonella.bruni@ior.it

S.S. Gare e Procedure contrattuali
Dirigente Responsabile
Dott.ssa Francesca Comellini

Dichiarazione sostitutiva ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023

Il sottoscritto _____,
nato a _____, il _____,
residente a _____, in Via/Piazza _____,
nella sua qualità di _____ e legale rappresentante dello Studio/Società/Libero-
Professionista _____, con sede legale in _____,
Via/Piazza _____, C.F. _____, P.IVA n. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate negli articoli 94 (esclusione automatica) e 95 (esclusione non automatica) del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
- d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26.07.1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione¹

¹ L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

oppure

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti² ed indica all'uopo i seguenti dati:

☒☒ Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

i. Indirizzo: _____;

ii. numero di telefono: _____;

iii. pec, fax e/o e-mail: _____;

4. che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni, non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali³

-
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - g. del direttore tecnico o del socio unico;
 - h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

²Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48- bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte e tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto, tenuto conto del valore del lotto e dei lotti per cui l'operatore economico concorre. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

³Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48- bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o

5. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014;

6. che l'operatore economico non sia destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

7. che l'operatore economico non sia sottoposto a liquidazione giudiziale o si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023;

8. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità⁴;

l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

⁴ Ai sensi del comma 3 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023 l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) e aggravati ai sensi dell'[articolo 416-bis.1 del medesimo codice](#) salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) di taluno dei reati consumati o tentati di cui al [comma 1 del medesimo articolo 94](#);
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#), di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'[articolo 348 del codice penale](#);
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli [articoli 2621 e seguenti del codice civile](#) o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli [articoli da 513 a 517 del codice penale](#);
- 4) i reati urbanistici di cui all'[articolo 44, comma 1, lettere b\) e c\), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

Con riferimento a tali fattispecie di reato, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

9. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile;

10. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'operatore economico ha proceduto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

11. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

12. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e/o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

13. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

14. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

(Barrare la casella di interesse)

l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o _____ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio _____ di _____, Via _____ n. _____ fax _____ e-mail _____;

l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]

-
- a. il reato è stato depenalizzato;
 - b. è intervenuta la riabilitazione;
 - c. nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - d. il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
 - e. la condanna è stata revocata.

in _____(Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;

15. che l'operatore economico:

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

è stato vittima dei suddetti reati, ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 416-bis del c.p. e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. (Barrare la casella di interesse)

che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta

Overo

che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Overo

che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

I Suoi dati personali, raccolti con il presente modulo, saranno trattati secondo la normativa privacy europea e nazionale vigente e, pertanto, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) è rinvenibile sul sito istituzionale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli al link:

<https://www.ior.it/index.php/informazioni-sul-trattamento-e-sulla-protezione-dei-dati-personali>

_____, li _____
luogo (data)

(Firma del dichiarante)

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento

Nota:

Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023, le Stazioni Appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice dei Contratti Pubblici. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni suddette, ad eccezione dei casi in cui abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate ai sensi dell'art. 94, comma 6 e/o non definitivamente accertate ai sensi dell'art. 95, comma 2, non è escluso:

-se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, contestualmente all'offerta, la comunichi alla stazione appaltante e, alternativamente:

- a. compri di avere adottato le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità;*
- b. compri l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ottemperando e comunicandole successivamente;*

- se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotti e comunichi le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se le misure adottate dall'operatore economico per dimostrare la propria affidabilità sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità sopra descritta nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Dichiarazione integrative

Il sottoscritto _____,
nato a _____, il _____,
residente a _____, in Via/Piazza _____,
nella sua qualità di _____ e legale rappresentante dello Studio/Società/Libero-
Professionista _____, con sede legale in _____,
Via/Piazza _____, C.F. _____, P.IVA n. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

di aver preso visione del codice di comportamento aziendale adottato con delibera del Direttore Generale n.11/2024, pubblicato sul profilo di committente, al seguente link: <https://www.ior.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

di aver preso visione dei fascicoli informativi sui rischi specifici di cui alla presente procedura di gara pubblicato sul profilo di committente al seguente percorso: <https://>

di accettare espressamente le clausole del "Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici", che di seguito si riportano:

"PATTO DI INTEGRITA'

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità ed i rispettivi obblighi costituiranno parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- **dichiara** di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- **si obbliga** a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- **assicura** di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- **si impegna** a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione aggiudicatrice, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

- **si obbliga** ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- **assicura** di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- **si obbliga** ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) forniture di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi
 - i) guardiania dei cantieri.
- **si obbliga** altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Le clausole del presente Patto di Integrità dovranno essere inserite nel contratto di appalto in virtù del fatto che, a seguito di espletamento della procedura di scelta del contraente, nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi contenuti nel Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto del contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno,

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dall'Azienda".

di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali speciali contenute nel "**Protocollo di Intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale**", sottoscritto tra la Prefettura di Bologna e lo IOR in data :

"1) La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, il contraente appaltatore si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

3) La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4) La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

6) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7) La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

8) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”

di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

di assumere, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. e di comunicare all'Azienda, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Azienda Appaltante, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Luogo a data _____

IL DICHIARANTE ⁽¹⁾

¹ Sottoscrizione da parte del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa; allegare la fotocopia di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa.



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000313
DATA: 29/10/2019 13:20
OGGETTO: Approvazione del Regolamento sulla presenza nell'Istituto Ortopedico Rizzoli di fornitori di ausili e presidi ortopedici e protesici

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Cavalli Mario in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Rolli Maurizia - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Daniela Vighi - Direzione Amministrativa che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [08-01]


DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Direzione Generale
- Direzione Amministrativa
- Direzione Sanitaria
- Direzione Scientifica
- Direzione Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione (DAITER)
- Accesso ai Servizi
- Patrimonio ed Attività Tecniche
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Dipartimento Patologie Complesse
- Dipartimento Patologie Specialistiche
- Dip. Rizzoli - RIT Research, Innovation & Technology
- Dipartimento Rizzoli - Sicilia
- Affari Legali e Generali
- Relazioni Sindacali
- Qualità



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DOCUMENTI:

File

DELI0000313_2019_delibera_firmata.pdf

DELI0000313_2019_Allegato1.pdf:

Firmato digitalmente da

Cavalli Mario; Cilione Giampiero; Rolli
Maurizia; Vighi Daniela

Hash

88E31F6AEBCEB75B4BFBC3BB6ECBCB
DFE54423D4CE59A47690A03474705BC60
9

6FD5A6961253D9DC7C96D96DAE92C86B
3750A6A69766A84A271A3406D6C0F57A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sulla presenza nell'Istituto Ortopedico Rizzoli di fornitori di ausili e presidi ortopedici e protesici

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione IOR n. 827 del 13 novembre 2002, con la quale è stato approvato il protocollo comportamentale interno in materia di “Regolamentazione presenza fornitori di ausili e presidi ortopedici e protesici”;

Richiamato il D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 che ha dato attuazione alla Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e che stabilisce all’art. 11 comma 7 che “il fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante autorizzato deve essere iscritto presso il Ministero della Sanità e deve presentare, oltre all’elenco, una descrizione dei dispositivi e il recapito della società al fine di rendere possibile la formazione di una banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia”;

Rilevato che tale elenco viene gestito dal Ministero della Salute e riporta i dati dei fabbricanti e mandatari di dispositivi medici su misura, ovvero quei dispositivi che sono fabbricati sulla base di una specifica prescrizione medica per un singolo paziente;


Richiamata la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e, in particolare, l’art. 17 del Codice di Comportamento dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, ai sensi del quale i rapporti con le Ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti evitando qualsiasi comportamento volto a favorire indebitamente qualunque soggetto;

Considerato che molti dei pazienti trattati presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli necessitano di ausili e presidi ortopedici o protesici che, previa prescrizione del medico specialista, devono essere acquistati presso le ditte presenti sul mercato;

Preso atto della necessità di garantire una corretta e trasparente gestione della fornitura di tali ausili e presidi ai pazienti al fine di assicurare all’assistito la piena libertà di scelta e attesa l’esigenza di regolamentare l’accesso dei fornitori all’interno dell’Istituto laddove il presidio/ausilio debba essere fornito prima della dimissione o debbano essere eseguite delle prove o misure;

Rilevata l’esigenza dell’Istituto di aggiornare la precedente regolamentazione, anche alla luce delle modifiche organizzative *medio tempore* intervenute.

Dato atto che l'allegato regolamento è stato presentato in data 14 ottobre 2019 al Collegio di Direzione e in data 24 ottobre 2019 al Consiglio di Indirizzo e Verifica.



Delibera

1. Di approvare il Regolamento sulla presenza nell'Istituto Ortopedico Rizzoli di fornitori di ausili e presidi ortopedici e protesici allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato 1);
2. Di stabilire che il suddetto Regolamento sostituisce integralmente la precedente "Regolamentazione presenza fornitori di ausili e presidi ortopedici e protesici" di cui alla delibera IOR 827/2002 a far data dalla formalizzazione dell'Elenco dei fornitori di protesi, presidi ed ausili ortopedici predisposto dall'Istituto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;
3. Di dare mandato alla SC Patrimonio e Attività Tecniche (Supply Chain) di attivare le procedure finalizzate alla predisposizione dell'Elenco sopra richiamato;
4. Di dare mandato alla Direzione Sanitaria di assicurare la diffusione e la corretta applicazione del Regolamento, anche mediante l'eventuale predisposizione di informative e di istruzioni operative.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Veronica Morello

REGOLAMENTO SULLA PRESENZA NELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI FORNITORI DI AUSILI E PRESIDIO ORTOPEDICI E PROTESICI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la presenza all'interno dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Ditte specializzate esterne fornitrici di ausili e presidi ortopedici o protesici finalizzati al recupero o supporto delle funzioni compromesse (ausili ed ortesi) ed alla sostituzione di funzioni mancanti (protesi).

ART. 2 – PRESCRIZIONE DEL PRESIDIO

La prescrizione del presidio è di competenza e responsabilità del medico specialista.

Tale prescrizione deve contenere:

- a. Diagnosi circostanziata che identifichi la patologia o menomazione a seguito della quale il paziente necessita dell'uso del dispositivo;
- b. Indicazione del dispositivo protesico, ortesico o ausilio prescritto ed eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
- c. Modalità, limiti e prevedibile durata di impiego del dispositivo.

Lo specialista IOR definisce la tipologia di ausilio/presidio e le caratteristiche tecniche e/o funzionali ed individua l'ausilio appropriato in base alla patologia del paziente.

La prescrizione non deve contenere alcuna indicazione o riferimento a marchi o nomi commerciali di ditte che forniscano o producano il presidio prescritto.

Il personale sanitario deve astenersi dal dare indicazioni, scritte o verbali, su ditte produttrici o fornitrici il presidio che possano in qualche modo condizionare la decisione del paziente.

Il paziente deve poter scegliere in piena autonomia il fornitore.

ART. 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

L'accesso alle strutture dell'Istituto è consentito alle Ditte che operano sul territorio della città metropolitana di Bologna regolarmente iscritte nell'Elenco dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. n. 46/1997 e, pertanto, abilitate alla fornitura di ausili e presidi ortopedici e che dichiarino di:

- a. Commercializzare tutti i presidi ortopedici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti di una struttura specializzata nel campo dell'ortopedia e traumatologia;
- b. Garantire che i presidi commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali ed europee in materia;

- c. Garantire che l'applicazione di detti presidi venga espletata da tecnici ortopedici. A tale fine le Ditte dovranno produrre la documentazione relativa ai tecnici ortopedici che potranno, per loro conto, accedere alla struttura.

Le Ditte in possesso di tali requisiti possono presentare domanda di inserimento nell'Elenco dei fornitori di protesi, presidi ed ausili ortopedici che viene predisposto dall'Istituto mediante apposita procedura. L'elenco viene debitamente pubblicato e aggiornato con cadenza annuale.

ART. 4 – SCELTA DEL FORNITORE DA PARTE DEL PAZIENTE

La scelta del fornitore compete al paziente. L'Istituto mette a sua disposizione, qualora il paziente intenda avvalersene, l'Elenco dei fornitori di protesi, presidi ed ausili ortopedici di cui all'art. 3.

Tale elenco contiene le informazioni necessarie al paziente per poter contattare il fornitore stesso: denominazione della ditta, recapito, sede e numero di telefono e tipologia dei dispositivi ortopedici forniti.

L'elenco dovrà essere disponibile nei reparti e presso gli ambulatori. L'elenco stesso viene affidato al Responsabile infermiere/fisioterapista dell'unità organizzativa che, su richiesta, lo fornisce ai pazienti.

Spetta al paziente contattare il fornitore e prendere eventuali accordi; il rapporto intercorre esclusivamente tra il paziente e la Ditta, senza alcun intervento da parte del personale IOR al quale viene pertanto fatto divieto di contattare direttamente i fornitori.

Solo nel caso in cui sia necessaria l'esecuzione di prove, misure o la consegna degli ausili/presidi prima della dimissione il paziente dovrà comunicare al Responsabile infermiere/fisioterapista dell'Unità Operativa di ricovero la scelta effettuata al fine di consentire al fornitore l'accesso alla Struttura.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ALL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

L'accesso dei fornitori alla Struttura viene consentito ed autorizzato **solo** nei casi sopra descritti, e precisamente:

- Nell'ipotesi in cui il presidio indicato dallo specialista debba essere fornito prima della dimissione;
- Nell'ipotesi in cui l'ausilio/presidio richieda l'esecuzione di misure/prove ovvero debba essere personalizzato ed adattato, secondo la prescrizione del medico, in base alle esigenze specifiche del paziente cui è destinato

Il fornitore, individuato nell'ambito dell'elenco e contattato dal paziente, per poter accedere alla Struttura deve essere abilitato all'ingresso nell'Istituto. A tal fine IOR provvederà a rilasciare preventivamente ai tecnici ortopedici individuati dalle Ditte ai sensi dell'art. 3 lettera c) del presente Regolamento appositi cartellini identificativi contenenti:

- Nome della Ditta
- Nome, cognome e qualifica del tecnico
- Foto

Tale cartellino dovrà essere esibito dai soggetti individuati per tutta la durata del loro accesso all'Istituto al fine di consentire eventuali verifiche da parte del personale IOR.

L'accesso alla Struttura avviene secondo modalità ed orari che il fornitore dovrà in ogni caso concordare con il Responsabile infermiere/fisioterapista, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore delle stesse ed esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni di cui sopra.

Viene fatto espresso divieto ai fornitori di essere presenti in Istituto al di fuori degli orari e delle funzioni per cui sono stati chiamati dal paziente.

Viene fatto altresì divieto ai tecnici ortopedici appartenenti alle ditte fornitrici di utilizzare divise e camici bianchi, o comunque dei medesimi colori utilizzati all'interno dell'Istituto per le divise del personale, al fine di evitare ogni possibile confondimento da parte dell'utenza.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Resta in capo al fornitore la responsabilità di tutto quanto concerne il prodotto finito, sia per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche allo stesso, in termini di qualità e conformità alla normativa vigente, sia con riferimento alle caratteristiche del servizio reso al paziente.

Viene fatto divieto ai fornitori di utilizzare la denominazione e il logo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai fini del presente regolamento i dati personali e particolari verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali per tempo vigente in Italia e nell'Unione Europea: D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, D.lgs. 101/2018 e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

L'Istituto Ortopedico Rizzoli e i fornitori effettueranno le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in occasione o per effetto del presente regolamento, in qualità di autonomi titolari del trattamento e, in quanto tali, si impegnano ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti si impegnano, altresì, a svolgere i trattamenti limitatamente ai soli dati personali dei terzi interessati necessari per le finalità del presente regolamento.

I dati oggetto di trattamento saranno trattati soltanto da personale appositamente individuato dal Titolare del trattamento, in conformità all'articolo 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003.

Le Parti sono tenute a non divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza ai fini del presente regolamento e, a tale scopo, dichiarano che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza ed, in generale, nel rispetto ed in adempimento di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 196/2003 e dal Reg. UE 2016/679.

ART. 8 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi degli artt. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 e 2 comma 1 del Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (delibera IOR 127/2018) il personale delle Ditte autorizzate, nello svolgimento dell'attività prevista dal presente Regolamento, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto e dal Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Il Codice di Comportamento è consultabile sul sito dell'Istituto nella sezione "Amministrazione Trasparente". Al momento del rilascio del cartellino identificativo di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il personale delle Ditte autorizzate rilascia la propria dichiarazione circa l'avvenuta presa visione del Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

L'accertata violazione dei suddetti obblighi di condotta potrà comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.3 per l'accesso all'Istituto.

In tema di prevenzione della corruzione si sottolinea che la scelta dell'ausilio o presidio ortopedico è prerogativa del paziente che la esercita in assoluta libertà: è fatto pertanto divieto al personale dell'Istituto di influenzare il paziente nell'ambito di tale scelta. Sul punto si richiama in particolare l'art. 17 del Codice di Comportamento, ai sensi del quale i rapporti con Ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti evitando qualsiasi comportamento volto a favorire indebitamente qualunque soggetto; il personale medico IOR è tenuto a prescrivere dispositivi ed ausili secondo le migliori scelte basate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e sostenibilità economica per la cura delle persone e nel rispetto delle procedure stabilite a livello aziendale; è fatto divieto al personale IOR di promuovere nei confronti degli utenti l'acquisto o comunque l'acquisizione di prodotti e/o materiale sanitario e non al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali.

ART. 9 – VIGILANZA

La Direzione Sanitaria vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, verificando in particolare che l'elenco delle Ditte autorizzate sia affisso all'ingresso dei reparti e degli ambulatori interessati e venga messo a disposizione dei pazienti su loro richiesta; la vigilanza riguarderà altresì l'attività esercitata nei reparti e negli ambulatori dai tecnici ortopedici delle Ditte autorizzate.

Per l'espletamento dell'attività di vigilanza la Direzione Sanitaria potrà essere supportata dalla Direzione del Servizio Assistenza Infermieristica Tecnica e della Riabilitazione.

Le persone non autorizzate saranno invitate ad allontanarsi immediatamente dalla struttura.

ART. 10 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Istituto Ortopedico Rizzoli si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il permanere in capo alle Ditte dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

Il venir meno di uno o più dei requisiti per l'accesso ovvero il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento comporterà la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.3 per l'accesso all'Istituto.

ALLEGATO 2

Spett.le
S.S. Gare e Procedure Contrattuali
Istituto Ortopedico Rizzoli
acquisti@pec.ior.it

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE **PRESENTAZIONE ENTRO IL 9 GIUGNO 2026**

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
residente nel Comune di _____ Provincia _____
Stato _____ Via/Piazza _____ n. _____
C.F. n° _____ tel. _____
mail _____ PEC _____

In qualità di:

- Persona fisica
- Legale rappresentante della Società _____ con sede in _____
Via/Piazza _____, n. _____
P.I./C.F. _____ iscritta alla Camera di Commercio di _____
al n. _____ tel. _____ mail _____
PEC _____

DICHIARO

- DI AVER PRESO VISIONE dell'avviso pubblico avente ad oggetto l'iscrizione all'elenco dei fornitori di ausili e presidi ortopedici nelle sedi di Bologna e Ferrara dell'Istituto Ortopedico Rizzoli pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto;
- DI OPERARE sul territorio Bolognese e Ferrarese in cui risiedono le sedi IOR
oppure
- DI OPERARE solo sul territorio di _____
- DI ESSERE regolarmente iscritto nell'Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs 47/1997 e, pertanto, abilitate alla fornitura di ausili e presidi ortopedici;
- DI COMMERCIALIZZARE ausili e presidi ortopedici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti di una struttura specializzata nel campo dell'ortopedia e della traumatologia;
- DI GARANTIRE che gli ausili e i presidi commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia.
- DI AVER PRESO VISIONE del codice di comportamento aziendale adottato con Del.DGn.11/2024 sul link:<https://www.ior.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

A tal fine il sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti e documenti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti dal provvedimento emanato in forza della dichiarazione non veritiera.

DI ALLEGARE ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- Dichiarazione attestante in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt.ii 94-95 del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 36/2023 (**allegato 2**);
 - Dichiarazione attestante la commercializzazione di ausili e presidi ortopedici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti di una struttura specializzata nel campo dell'ortopedia e della traumatologia;
 - Dichiarazione attestante la garanzia che gli ausili e presidi commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali ed europee in materia;
 - Documento contenente indicazioni sintetiche relative alle tipologie di prodotti forniti indicando i dati dell'azienda e i recapiti dei referenti che saranno inseriti nell'elenco apposito a disposizione dell'utenza e dei pazienti (fac simile **allegato 3**);
 - di accettare pienamente ed integralmente senza eccezioni tutto quanto previsto nell'avviso pubblico;
 - di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente avviso al seguente indirizzo:
-

Si allega documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente;

Data _____

Firma
(leggibile)
